

La lentezza con cui un'amministrazione provvede ad espletare gli adempimenti di sua spettanza se potessero essere visti come motivi di urgenza tali da giustificare una procedura abbreviata potrebbero rappresentare un'indebita traslazione del "rischio dell'amministratore" a carico degli aspiranti concorrenti, aumentandone in maniera consistente "l'alea imprenditoriale" per effetto di un'illegittima diminuzione delle essenziali garanzie procedurali loro assicurate dall'ordinamento

Risulta illegittima la fissazione di un termine per la ricezione dell'offerta eccessivamente breve, in mancanza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura accelerata

Nella licitazione privata il fatto di ricevere la lettera di invito significa per la ditta a cui è stato indirizzato, già prendere parte al procedimento pubblico e avere quindi l'interesse legittimo affinché il l'operato dell'amministrazione non sia viziato, anche in mancanza di una successiva partecipazione alla gara

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3679 del 1 luglio 2005, nel confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I, numero . 406 del 18.02.2004 - 23.3.2004\*\*\*, sancisce la responsabilità di una stazione appaltante per aver ritardato i provvedimenti adatti ad preparare una gara ad evidenza pubblica, pienamente conformata ai fondamentali canoni di buon andamento, imparzialità, correttezza e proporzionalità

Il ricorso trae origine dall'impossibilità oggettiva riscontrata da una ditta a partecipare ad una gara per la brevità dei termini concessi dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte

In considerazione dei complessi adempimenti preliminari da porre in essere ai fini della partecipazione, della natura dell'opera da eseguire e del rifiuto di dilazionare del termine di presentazione dell'offerta, la ricorrente asserisce di non aver potuto partecipare alla gara, per cui l'appalto è stato aggiudicato ad un'altra ditta partecipante.

Il giudice di prime cure così aveva sancito:

< La scelta di concedere per la presentazione dell'offerta termini più brevi di quelli ordinari, risulta conseguentemente illegittima, e da ciò discende che l'avviso di gara e tutti gli atti del relativo procedimento, sino all'aggiudicazione, sono viziati e vanno pertanto annullati

Con specifico riguardo alla permanenza dell'interesse all'impugnazione in materia di aggiudicazione di opere pubbliche, una consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, ritiene che la sopravvenuta integrale esecuzione dell'intervento, non renda improcedibile il ricorso per l'annullamento degli atti di gara, in quanto l'eventuale statuizione giurisdizionale di annullamento della procedura può assumere rilievo in un successivo giudizio risarcitorio, diretto a ristorare il ricorrente del pregiudizio patito per effetto dell'illegittimità provvedimentoale>

Il supremo Giudice amministrativo , in primo luogo, così si esprime

< Non convince, l'argomento secondo cui la mancata presentazione di un'offerta escluderebbe in radice la possibilità di riconoscere in capo a quest'ultima finanche la legittimazione sostanziale a pretendere dal Consorzio una qualunque riparazione economica.

In realtà, la tesi patrocinata dal Consorzio sottende un'erronea sovrapposizione tra il concetto di procedimento e quello di gara: **se è indiscutibile che la società appellata non ebbe a partecipare alla selezione competitiva, è al contempo altrettanto incontestabile che essa prese parte al procedimento di licitazione privata indetto dall'amministrazione appellante, avendo ricevuto la**

**lettera d'invito:** fu insomma la comunicazione dell'invito alla selezione ad ingenerare nella (prima) ricorrente l'aspettativa di una gestione della procedura avviata dal Consorzio, pienamente conformata ai fondamentali canoni di buon andamento, imparzialità, correttezza e proporzionalità ed, in via di corollario, la ragionevole previsione di un sollecito inizio della gara dopo la scadenza del termine indicato nel relativo avviso (v. il successivo §. 9.8.) o, quantomeno, di un congruo differimento del termine per la presentazione delle offerte successivamente stabilito, considerate le caratteristiche dell'impianto, il valore dell'opera e, soprattutto, l'espressa richiesta, rivolta a tutti gli invitati alla competizione, di esperire obbligatoriamente un preventivo ed «accurato sopralluogo nell'impianto» (così, testualmente, l'avviso di gara).>

Secondariamente:

< Deve ritenersi che nessuna delle giustificazioni addotte rappresentasse una valida "ragione di urgenza"; dagli atti di causa emerge piuttosto che l'esigenza di affidare rapidamente i lavori di ampliamento fosse da attribuirsi al ritardo accumulato dal Consorzio nel compiere le attività prodromiche all'intervento infrastrutturale in questione >

a cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 6959 del 2004 proposto dal CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Flaminia, n. 79;

contro

la \*\*\* S.P.A., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziano Ugocioni, Gustavo Romanelli e Guido Francesco Romanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, alla via Cosseria, n. 5;

e nei confronti

della \*\*\* S.P.A.,

non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 406 del 18.02.2004 - 23.3.2004, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della società \*\*\*;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il cons. Gabriele Carlotti;

uditi alla pubblica udienza dell'8.2.2005 l'avv. F.Lubrano per l'appellante e l'avv. G.Pafundi, su delega dell'avv. G.F.Romanelli, per la società resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

#### FATTO E DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello interposto dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer (d'ora innanzi, "Consorzio") avverso la sentenza, specificata in epigrafe, di accoglimento del ricorso proposto dalla \*\*\* S.p.a. (in prosieguo, "\*\*\*\*") contro gli atti relativi alla gara per l'affidamento dei lavori inerenti l'ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani del bacino della costa nord-occidentale della Sardegna.

2. Nel giudizio così promosso si è costituita la \*\*\*, contestando tutte le difese avversarie e concludendo per l'integrale reiezione del gravame.

3. All'udienza pubblica dell'8.2.2004 parti e causa sono state assegnate in decisione.

4. L'appello è infondato.

5. Per una compiuta esposizione delle ragioni del decidere occorre ripercorrere brevemente la vicenda sulla quale s'innesta la presente controversia, siccome riferita nella narrativa della decisione appellata.

Al riguardo giova precisare che:

la \*\*\*, insieme ad altre imprese, venne invitata alla licitazione privata bandita dal Consorzio per l'affidamento dei lavori inerenti l'ampliamento dell'infrastruttura sunnominata; nella lettera d'invito, ricevuta dalla società appellata il 16.12.1994, era previsto che le offerte dovessero giungere alla stazione appaltante entro il giorno 29 dello stesso mese e che le imprese interessate avrebbero dovuto presentare tutta la documentazione indicata nel foglio recante "modalità di partecipazione alla gara";

detto foglio pervenne alla \*\*\* solamente il 19.12.1994;

ritenendo incongruo il termine assegnato per presentare l'offerta, la \*\*\* chiese inutilmente al Consorzio una proroga del detto termine e, quindi, insorse avanti al T.a.r. isolano, lamentando di non aver potuto partecipare alla selezione pubblica (poi aggiudicata alla società \*\*\*), a cagione del breve tempo concesso dall'amministrazione per l'effettuazione dei complessi adempimenti preliminari, imposti dall'entità economica dei lavori banditi nonché della complessità delle opere da eseguire (è pertinente osservare in via incidentale che soltanto due delle quattordici imprese invitate dal Consorzio riuscirono a presentare un'offerta tempestiva);

in particolare, la \*\*\* contestò che, nella fattispecie, sussistessero le condizioni per il ricorso alla procedura accelerata, prevista e disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. 19.12.1991, n. 406;

il primo giudice, una volta respinta l'eccezione d'improcedibilità dell'impugnativa sollevata dalle parti intimiate (motivata con riferimento alla sopravvenuta ultimazione dei lavori in questione), accolse il ricorso promosso dall'odierna appellata, sotto il profilo dell'eccessiva brevità del termine stabilito dall'amministrazione per la ricezione dell'offerta;

in dettaglio, il Collegio cagliaritano stigmatizzò la mancanza nella specie delle «ragioni di urgenza» legittimanti il ricorso alla procedura accelerata.

6. L'appello del Consorzio è affidato ai seguenti motivi di censura:

violazione delle norme e dei principi in tema di interesse ad agire;  
violazione dell'art. 15 del D.lgs. 19.12.1991, n. 406.

7. Entrambe le censure sono destituite di fondamento.

8. Correttamente, invero, il T.a.r. della Sardegna ha disatteso l'ulteriore eccezione relativa al preteso difetto d'interesse della \*\*\* alla coltivazione dell'impugnativa, stante l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento scaturente dall'accoglimento del ricorso nella sua parte cassatoria.

Al riguardo il primo giudice statui che, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse ad agire della \*\*\*, occorresse unicamente accertare l'astratta proponibilità dell'azione risarcitoria, rimanendo di converso estraneo allo specifico scrutinio giurisdizionale ogni altro aspetto afferente al merito della domanda, ivi inclusa la delibazione in ordine all'eventuale prescrizione del diritto prospettato.

8.1. L'affermazione merita convinta adesione, considerato che l'indagine sulla specifica condizione dell'azione, onere di ogni giudicante, deve esclusivamente concentrarsi sull'individuazione di un'utilità, obiettivamente configurabile e non altrimenti conseguibile dalla parte se non percorrendo la via giudiziaria.

L'investigazione ufficiosa del decidente non può tuttavia spingersi oltre il confine segnato da tale verifica, pena l'arbitraria invasione - vieppiù sulla base di valutazioni incidentali, prognostiche e di tipo ipotetico - di alvei di cognizione riservati a futuri e distinti giudizi.

Diversamente opinando, infatti, risulterebbe vulnerata l'inviolabilità del diritto di difesa della parte, non potendo ammettersene menomazioni arrecate in via indiretta ed anticipata, mercé il surrettizio aggiramento, attraverso il sindacato sull'interesse a ricorrere, della regola di giudizio scolpita dall'art. 112 c.p.c..

8.2. A queste considerazioni d'ordine teorico, si accompagna, d'altro canto, un'ulteriore considerazione suscitata dalle peculiari vicende della controversia sottoposta all'esame del Collegio.

A ben vedere, infatti, tutto il ragionamento difensivo sviluppato dal Consorzio prende l'abbrivo da un erroneo punto di partenza; a torto, invero, l'amministrazione appellante suppone che il dies a quo del termine della prescrizione dell'azione risarcitoria astrattamente esercitabile dalla \*\*\* fosse già decorso alla data della decisione impugnata, perché asseritamente da riconnettersi al momento della completa esecuzione delle opere affidate.

Vale, di contro, osservare come la pronuncia costitutiva del giudice amministrativo integri un elemento indefettibile della specifica e complessa fattispecie risarcitoria (Cons. St., ad. Plen., 26.3.2003, n. 4), di talché il termine a cui si riferisce il Consorzio è iniziato a decorrere, alla stregua del principio generale ritraibile dall'art. 2935 c.c., a far data dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata e, quindi, allo stato, esso non è ancora spirato.

8.3. Non convince, d'altra parte, l'argomento secondo cui la mancata presentazione di un'offerta da parte della \*\*\* escluderebbe in radice la possibilità di riconoscere in capo a quest'ultima finanche la legittimazione sostanziale a pretendere dal Consorzio una qualunque riparazione economica.

8.4. In realtà, la tesi patrocinata dal Consorzio sottende un'erronea sovrapposizione tra il concetto di procedimento e quello di gara: se è indiscutibile che la società appellata non ebbe a partecipare alla selezione competitiva, è al contempo altrettanto incontestabile che essa prese parte al procedimento di licitazione privata indetto dall'amministrazione appellante, avendo ricevuto la lettera d'invito: fu insomma la comunicazione dell'invito alla selezione ad ingenerare nella \*\*\* l'aspettativa di una gestione

della procedura avviata dal Consorzio, pienamente conformata ai fondamentali canoni di buon andamento, imparzialità, correttezza e proporzionalità ed, in via di corollario, la ragionevole previsione di un sollecito inizio della gara dopo la scadenza del termine indicato nel relativo avviso (v. il successivo §. 9.8.) o, quantomeno, di un congruo differimento del termine per la presentazione delle offerte successivamente stabilito, considerate le caratteristiche dell'impianto, il valore dell'opera e, soprattutto, l'espressa richiesta, rivolta a tutti gli invitati alla competizione, di esperire obbligatoriamente un preventivo ed «accurato sopralluogo nell'impianto» (così, testualmente, l'avviso di gara).

Non si comprende, pertanto, come l'appellante possa negare apoditticamente l'astratta ricorrenza, nella specie, di tutti gli estremi necessari e sufficienti a configurare una precisa responsabilità della p.a., assimilabile sotto alcuni aspetti a quella contrattuale (ma non con questa coincidente), per violazione del duplice interesse procedimentale a partecipare ad una selezione legittimamente abbreviata e, comunque, ad ottenere un proporzionato differimento del termine - eccessivamente breve - per la presentazione delle offerte.

9. A non miglior fortuna va incontro il secondo mezzo di gravame, diretto contro l'interpretazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 406/1991, seguita dal Tribunale sardo.

9.1. Per fini espositivi, è opportuno dar conto del tenore della norma (in seguito abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554) della cui esegesi si controverte.

9.2. Il primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. 19.12.1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), dedicato alla «Procedure accelerate», disponeva: «Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'art. 14, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito».

9.3. Il Tribunale cagliaritano chiarì che le «ragioni d'urgenza», di cui all'anzidetto art. 15, dovevano sostanziarsi in sopraggiunte circostanze imprevedute, tali da rendere improcrastinabile l'esecuzione dei lavori e da non consentire il rispetto degli ordinari termini di svolgimento della selezione.

Inoltre, a detta del primo giudice, il Consorzio avrebbe dovuto motivare diffusamente la scelta del ricorso alla procedura abbreviata, onde assolvere all'onere di una puntuale dimostrazione della concreta sussistenza dei presupposti eccezionali della relativa situazione legittimante.

9.4. Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha ben interpretato la norma in discorso. Ed invero, l'urgenza rilevante ai fini dell'art. 15 sunnominato era unicamente quella derivante da circostanze indipendenti dalla pregressa condotta amministrativa della stazione appaltante.

9.5. Nel caso di specie, al contrario, il Consorzio giustificò l'abbreviazione del termine per la presentazione dell'offerta (in pratica, portato a dieci giorni, alcuni dei quali ricadenti nel periodo delle festività natalizie), facendo riferimento, nel contesto dell'avviso di gara, all'«urgenza di procedere in tempi ristretti alla esecuzione della nuova linea di termodistruzione causa la insufficiente capacità di trattamento rifiuti della linea già esistente» e poi, soltanto in occasione del rigetto dell'istanza di proroga avanzata dalla \*\*\*, aggiunse che «la mancata aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31.12.94 comporterebbe la revoca del finanziamento dell'opera da parte della Comunità Europea e di conseguenza l'impossibilità di realizzazione dell'intervento».

9.6. Deve ritenersi che nessuna delle giustificazioni addotte rappresentasse una valida "ragione di urgenza" ai sensi dell'art. 15 succitato; dagli atti di causa emerge piuttosto che l'esigenza di affidare rapidamente i lavori di ampliamento fosse da attribuirsi al ritardo accumulato dal Consorzio nel compiere le attività prodromiche all'intervento infrastrutturale in questione.

9.7. Il Consorzio appellante era stato delegato dalla Regione Sardegna, diretta beneficiaria (giusta il decreto del Ministro dell'Ambiente 3.8.1993) dei fondi del programma ENVIREG, all'esecuzione dell'impianto termoinceneritore fin dall'ottobre del 1993, in forza del decreto 8.10.1993, n. 2560 dell'Assessorato regionale della difesa e dell'ambiente. Soltanto nel mese di aprile del 1994 – ovvero, dopo un'ingiustificata stasi di circa quattro mesi – venne tuttavia attivata la prima linea di trattamento dei rifiuti (si noti bene, già esistente).

9.8. Occorre infine soggiungere che, nell'avviso di gara, si era indicato il giorno 3.12.2004 quale termine ultimo per recapitare al Consorzio le richieste di partecipazione e che, nonostante l'esternata urgenza di provvedere, il Consorzio si premurò di spedire le lettere d'invito solo tredici giorni dopo tale data.

9.9. Le riferite premesse inducono a ritenere che la causa dell'invocata "urgenza" fosse imputabile alla stessa amministrazione e, segnatamente, all'inerzia da questa immotivatamente serbata nei mesi immediatamente successivi alla delega ricevuta, pur essendo pienamente a conoscenza dell'esistenza del termine finale per usufruire del finanziamento comunitario ottenuto.

Non è stata in alcun modo provata, d'altronde, la circostanza allegata dall'appellante a giustificazione di tale indugio, ascritto all'asserita riluttanza dei Comuni della zona a conferire i propri rifiuti nell'impianto di smaltimento.

9.10. La lentezza con cui l'amministrazione provveda ad espletare gli adempimenti di sua spettanza, preliminari allo svolgimento della gara, non appartiene però al novero delle ragioni di urgenza menzionate dall'art. 15 del D.Lgs. n. 406/1991 e, pertanto, il Consorzio non avrebbe potuto far legittimo ricorso alla procedura abbreviata; ogni diversa interpretazione della disposizione nel senso suggerito dall'appellante equivarrebbe, del resto, ad un'indebita traslazione del "rischio dell'amministratore" a carico degli aspiranti concorrenti, aumentandone in maniera consistente "l'alea imprenditoriale" per effetto di un'illegittima diminuzione delle essenziali garanzie procedurali loro assicurate dall'ordinamento.

9.11. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla diversa "giustificazione", incentrata sul pericolo di perdere il cofinanziamento comunitario.

9.12. Va, quindi, confermata la pronuncia d'annullamento degli atti di gara per violazione degli artt. 15 del D.Lgs. n. 406/1991 e 3 del D.P.R. 10.1.1991, n. 55 (che, al comma 5, dispone: «Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione»).

10. In conclusione, la sentenza del T.a.r. della Sardegna ben resiste a tutte le censure dedotte con l'appello e merita integrale conferma.

11. Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.



\*\*\* s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Costantino Murgia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, viale Bonaria n° 80;

per l'annullamento

degli atti del procedimento di gara bandito dal Consorzio intimato per l'affidamento dei lavori inerenti all'ampliamento dell'impianto di trattamento rifiuti solidi urbani del bacino della costa nord occidentale della Sardegna;

dell'avviso di gara, della lettera d'invito e del separato atto recante le modalità di partecipazione al procedimento concorsuale, nella parte in cui non hanno assegnato un termine congruo per la presentazione dell'offerta;

dell'atto con cui il Consorzio ha negato la proroga del suddetto termine;

dell'atto, di estremi ignoti, con cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto alla \*\*\* s.p.a.;

e per la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e della controinteressata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 18/2/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l'avv. S. Pinna per la parte ricorrente e l'avv. E. Cotza per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

**FATTO**

La \*\*\* s.p.a è stata invitata alla licitazione privata bandita dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, per l'affidamento dei lavori inerenti all'ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani del bacino della costa nord occidentale della Sardegna.

Nella lettera d'invito, ricevuta il 16 dicembre 1994, era previsto che le offerte dovessero giungere alla stazione appaltante entro il 29 dello stesso mese e che le imprese interessate avrebbero dovuto presentare la documentazione indicata nel foglio recante "modalità di partecipazione alla gara", pervenuto alla \*\*\* tre giorni dopo la lettera d'invito (il 19 dicembre 1994).

Ritenendo incongruo il termine assegnato per presentare offerta, la \*\*\* chiedeva al Consorzio una proroga del detto termine che però veniva negata.

In considerazione dei complessi adempimenti preliminari da porre in essere ai fini della partecipazione, della natura dell'opera da eseguire e del rifiuto di dilazionare del termine di presentazione dell'offerta, la \*\*\* asserisce di non aver potuto partecipare alla gara, per cui l'appalto è stato aggiudicato alla \*\*\* s.p.a..

Avverso l'aggiudicazione e tutti gli altri atti del procedimento di gara meglio indicati in epigrafe, la \*\*\* ha proposto l'odierno ricorso col quale ha, in particolare, contestato la sussistenza nella fattispecie delle condizioni richieste dall'art. 15 del D. Lgs. 19/12/1991 n°406 per poter far luogo alla procedura accelerata.

Si sono costituite in giudizio sia l'amministrazione intimata che la controinteressata le quali, con separate memorie, si sono opposte all'accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata in data 28/1/2004 la ricorrente ha ampliato le proprie argomentazioni difensive, proponendo, inoltre, domanda di risarcimento dei danni.

Anche le controparti hanno depositato nuove memorie difensive con le quali hanno ulteriormente controdedotto alla avverse pretese, in particolare eccependo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Alla pubblica udienza del 18/2/2004 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

**DIRITTO**

Va in primo luogo affrontata la questione di rito sollevata sia dall'amministrazione resistente che dalla controinteressata.

Sostengono queste ultime che il ricorso sarebbe da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata, nelle more del giudizio, interamente realizzata l'opera pubblica.



Replica la ricorrente, che l'avvenuta esecuzione dei lavori non fa cessare l'interesse alla decisione, quantomeno in considerazione della possibilità di proporre domanda risarcitoria.

L'eccezione è infondata.

In termini generali, occorre rilevare che l'interesse all'annullamento di un provvedimento amministrativo deve sussistere anche al momento della decisione del ricorso in quanto è necessario che la pronuncia richiesta, ove concessa, sia tale da attribuire al ricorrente un effettivo e reale vantaggio (cfr. Cons. Stato IV Sez., 13/2/1998 n° 273; VI Sez., 16/10/1995 n° 1151).

Con specifico riguardo alla permanenza dell'interesse all'impugnazione in materia di aggiudicazione di opere pubbliche, una consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, ritiene che la sopravvenuta integrale esecuzione dell'intervento, non renda improcedibile il ricorso per l'annullamento degli atti di gara, in quanto l'eventuale statuizione giurisdizionale di annullamento della procedura può assumere rilievo in un successivo giudizio risarcitorio, diretto a ristorare il ricorrente del pregiudizio patito per effetto dell'illegittimità provvedimentale (Cons. Stato, V Sez., 21 giugno 2002 n° 3404; VI Sez., 18 giugno 2002 n° 3338, 20/12/1999 n° 2117, IV sez., 20/9/2000 n° 4934).

Sostiene, tuttavia, l'amministrazione resistente che, nella fattispecie, l'interesse ad agire dovrebbe, in ogni caso, essere negato, essendo l'azione risarcitoria ormai prescritta.

Tale argomentazione difensiva non convince.

Ed invero, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse ad agire, ciò che rileva è l'astratta proponibilità dell'azione, mentre rimangono recessivi tutti gli aspetti che attengono al merito della domanda, i quali potranno assumere rilievo, soltanto, nel successivo eventuale giudizio sulla domanda medesima.

Il ricorso va, dunque, affrontato nel merito, partendo dall'esame del profilo impugnatorio.

Appare fondato ed assorbente il secondo motivo di gravame, col quale la ricorrente, in buona sostanza, lamenta la fissazione di un termine per la ricezione dell'offerta eccessivamente breve, in mancanza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura accelerata.

Il D.Lgs. 19/12/1991 n° 406 (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*), dispone all'art. 15 (intitolato "procedure accelerate") che "Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti: "...b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito".

Ritiene il Collegio che le "ragioni d'urgenza" di cui all'anzidetto art. 15 debbano sostanziarsi in sopraggiunte circostanze imprevedute che, rendendo improcrastinabile l'esecuzione dei lavori, non consentono il rispetto degli ordinari termini di presentazione delle offerte e che, ai fini del legittimo ricorso alla procedura accelerata, la stazione appaltante debba fornire congrua motivazione in ordine alla dimostrata sussistenza delle riferite circostanze.

Solo a tali condizioni, le ragioni d'urgenza di cui è cenno nel ricordato art. 15, possono assumere rilievo ai fini dell'abbreviazione dei termini di che trattasi.

Nel caso di specie, l'intimato Consorzio ha stabilito di abbreviare i termini di presentazione dell'offerta (13 giorni, ovvero dieci giorni se si considera la data di ricezione dell'allegato contenente le "modalità per la partecipazione alla gara") giustificando il ricorso alla procedura accelerata con "l'urgenza di procedere in tempi ristretti alla esecuzione della nuova linea di termodistruzione causa la insufficiente capacità di trattamento rifiuti della linea già esistente".

Alla luce di quanto sopra rilevato, tale apodittica affermazione non è, però, sufficiente ad integrare i requisiti minimi del richiesto supporto motivazionale, anche in considerazione del fatto che, come emerge dagli atti di causa (vedasi decreto del Coordinatore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente 8/10/1993 n° 2560), il Consorzio era stato delegato alla realizzazione dell'intervento di cui si controverte fin dall'ottobre 1993.

A quanto sopra è appena il caso di aggiungere che nemmeno il pericolo di perdere il finanziamento ottenuto, evocato dal Consorzio nella nota trasmessa alla ricorrente in data 2/12/1994, poteva consentire il ricorso alla procedura accelerata.

Infatti, l'esigenza di impegnare tempestivamente i fondi di bilancio non può rappresentare un motivo di urgenza tale da giustificare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n° 406/1991, l'abbreviazione dei termini di

partecipazione alla gara (cfr., in generale, sulla non configurabilità del pericolo di perdere un finanziamento, come causa di urgenza, Corte Conti – Sez. Controllo Stato 23/11/1984 n°1500).

La scelta di concedere per la presentazione dell'offerta termini più brevi di quelli ordinari, risulta conseguentemente illegittima, e da ciò discende che l'avviso di gara e tutti gli atti del relativo procedimento, sino all'aggiudicazione, sono viziati e vanno pertanto annullati.

Assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, il ricorso, sotto il profilo impugnatorio, va, dunque, accolto.

La domanda risarcitoria va, invece, dichiarata inammissibile, essendo stata introdotta con atto non notificato alle controparti.

Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti dell'amministrazione resistente mentre possono essere compensate nei riguardi della controinteressata.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Accoglie la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata aggiudicazione.

Dichiara inammissibile l'azionata pretesa risarcitoria.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento di parte delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 18/2/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Paolo Turco,	Presidente;
Manfredo Atzeni,	Consigliere;
Alessandro Maggio,	Consigliere - estensore.

Depositata in segreteria oggi: 23/03/2004

Il Segretario generale f.f.